



STUDIO PALLADINI

COMMERCIALISTI - REVISORI LEGALI

DOTT. EMILIO MARIANO PALLADINI - DOTT. GIOVANNI MARIA PALLADINI

Circolare di studio n. 1.2023

Monza, 07.02.2023

Oggetto: Novità fiscali e aggiornamento degli adempimenti per l'anno 2023

Con la presente comunicazione intendiamo riepilogare i principali argomenti oggetto di aggiornamento e variazione sulla base delle previsioni normative contenute nella Legge di Bilancio 2023 e altri provvedimenti legislativi di fine anno, allegando altresì il calendario dei principali adempimenti fino al 30.06.2023 (allegato 1).

Riepilogo dei principali argomenti dettagliati nelle successive pagine (vedi dopo)

Principali interventi

1. Assegnazione agevolata dei beni ai soci
2. Rideterminazione del valore delle partecipazioni e dei terreni
3. Incremento del tasso legale al 5%.
4. Innalzamento del limite di utilizzo del contante
5. Modifica degli adempimenti per le prestazioni occasionali (Voucher lavoro).
6. Tregua Fiscale - Le misure di sostegno ai contribuenti: rottamazione delle cartelle, ridefinizione degli avvisi bonari, pace fiscale.
 - a. *Regolarizzazione delle irregolarità formali*
 - b. *Ravvedimento speciale*
 - c. *Definizione agevolata delle cartelle di pagamento "Rottamazione Quater"*
 - d. *Altre procedure rientranti nella c.d. Tregua fiscale*
7. Regime fiscale delle crypto-valute/crypto-attività e regolarizzazione ai fini dichiarativi.

Altri interventi

8. Innalzamento del limite di ricavi per usufruire del regime forfettario
9. Fatturazione Elettronica per i soggetti forfettari
10. Verifica dei nuovi limiti per le liquidazioni IVA trimestrale e contabilità semplificata 2023
11. Stretta sulla deducibilità dei costi "Black-List"
12. Imposta sostitutiva sulle riserve di utili prodotti da società estere
13. Flat tax incrementale

In attesa di ulteriori comunicazioni, porgiamo cordiali saluti.

Studio Palladini

Allegato 1 – Calendario fiscale 2023 (fino al 30.06.2023)



STUDIO PALLADINI

COMMERCIALISTI - REVISORI LEGALI

DOTT. EMILIO MARIANO PALLADINI - DOTT. GIOVANNI MARIA PALLADINI

Novità fiscali e aggiornamento degli adempimenti per l'anno 2023

1. Assegnazione agevolata dei beni ai soci

La Legge di Bilancio 2023 reintroduce il regime di assegnazione agevolata dei beni ai soci, vale a dire una procedura agevolativa per poter escludere i beni aziendali, inclusi gli immobili, con regime impositivo agevolato sia ai fini delle imposte dirette che delle imposte indirette. Con particolare riferimento agli immobili si fa presente che il regime prevede:

- applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte dirette pari all'8% (10,5% per le società non operative, 13% se l'assegnazione interviene con l'utilizzo di riserve patrimoniali in sospensione di imposta) calcolato alternativamente sulla differenza tra valore contabile e valore catastale;
- nel caso in cui, per effetto dell'assegnazione, la società dovesse utilizzare in contropartita della fuoriuscita contabile del cespite assegnato le riserve di patrimonio netto in sospensione d'imposta, l'aliquota è elevata al 13%;
- una imposta di registro ridotta del 50%;
- le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa.

Il regime in questione è applicabile a assegnazione di beni, cessioni ed estromissione di beni dell'impresa individuale.

2. Rideterminazione del valore delle partecipazioni e dei terreni

Ai fini del computo di plusvalenze e minusvalenze finanziarie, anche riferite a titoli o partecipazioni negoziate in mercati regolamentari, è consentito assumere come valore di riferimento il loro valore normale al 31.12.2023 in luogo del loro costo o valore di acquisto, a condizione del versamento di un'imposta sostitutiva con aliquota del 16%. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la data del 15.10.2023.

3. Incremento del tasso legale al 5%.

Il decreto ministeriale del 13 dicembre 2022 emanato dal MEF ha stabilito che il saggio degli interessi legali dal 1,25% sino al 5% su base annua e con decorrenza fissata a far data dal 01/01/2023.

4. Innalzamento del limite di utilizzo del contante

Passa da Euro 1.000 (fino a Euro 999,99) a Euro 5.000 (fino a Euro 4.999,99) la soglia a partire dalla quale è vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in Euro o in valuta estera, eseguito tra soggetti diversi.



STUDIO PALLADINI

COMMERCIALISTI - REVISORI LEGALI

DOTT. EMILIO MARIANO PALLADINI - DOTT. GIOVANNI MARIA PALLADINI

5. *Modifica degli adempimenti per le prestazioni occasionali (Voucher Lavoro).*

Per il secondo anno consecutivo viene modificata la disciplina dei rapporti di lavoro occasionale. A decorrere dal 01/01/2023 detti rapporti dovranno essere gestiti tramite piattaforma digitale INPS, con le modalità simili a quelle già previste per il c.d. "Libretto Famiglia". Vengono modificati i limiti di impiego, i parametri economici e dimensionali, disciplinando in modo esplicito "utilizzatore" (azienda/ente committente) e il "prestatore" (lavoratore occasionale):

- a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
- b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, compensi di importo complessivamente non superiore a 10.000 euro;
- c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

Inoltre, possono fare ricorso al Contratto di prestazione occasionale i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze fino a dieci lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

Sono previste norme specifiche di settore, ad esempio per le aziende alberghiere e per le strutture ricettive del settore turismo, e limiti assoluti di impiego (ad esempio le imprese edili).

L'INPS ha già emanato una prima circolare esplicativa, Circolare n° 6 del 19-01-2023, al quale seguiranno altre con indicazioni di carattere operativo.

6. *Tregua Fiscale - Le misure di sostegno ai contribuenti: rottamazione delle cartelle, ridefinizione degli avvisi bonari, pace fiscale.*¹

Viene introdotto un sistema di norme che permette ai contribuenti di definire con modalità agevolate, e dunque in deroga alle regole ordinarie, le pretese tributarie.

Le misure si riferiscono a un ampio ventaglio di fasi dell'adempimento fiscale, che va dall'accertamento alla cartella di pagamento, fino al contenzioso innanzi alle corti tributarie.

È possibile usufruire di dilazioni dei pagamenti dovuti e dell'abbattimento di alcune somme dovute al fisco a titolo di aggio, di interessi, ovvero a titolo di sconto sulle sanzioni.

La convenienza economica e la fattibilità tecnica per accedere alle varie forme di definizione agevolata devono essere verificate caso per caso.

Di seguito vengono analizzate alcune delle procedure introdotte:

a. Regolarizzazione delle irregolarità formali

La Legge di Bilancio 2023 prevede la possibilità per i contribuenti di effettuare la regolarizzazione delle violazioni formali in materia di imposte sui redditi, imposta sul valore aggiunto (IVA) e

¹ Estratto dalla Circolare 2/E del 27/01/2023 Agenzia delle Entrate.



STUDIO PALLADINI

COMMERCIALISTI - REVISORI LEGALI

DOTT. EMILIO MARIANO PALLADINI - DOTT. GIOVANNI MARIA PALLADINI

imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Le irregolarità formali possono avere ad oggetto infrazioni, irregolarità/inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale commesse fino al 31 ottobre 2022, che non rilevano per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP e sul pagamento di tali tributi. Pertanto, può avvalersi della regolarizzazione la generalità dei contribuenti, indipendentemente dall'attività svolta, dal regime contabile adottato e dalla natura giuridica. Possono, inoltre, avvalersi della regolarizzazione i sostituti d'imposta, gli intermediari e gli altri soggetti tenuti, ai sensi di specifiche disposizioni, alla comunicazione di dati riguardanti operazioni fiscalmente rilevanti.

Trattasi, tendenzialmente, di quelle violazioni per le quali il legislatore ha previsto sanzioni amministrative pecuniarie entro limiti minimi e massimi o in misura fissa, non essendoci un omesso, tardivo o errato versamento di un tributo sul quale riproporzionare la sanzione. Si fa riferimento, in ogni caso, a inosservanze di formalità e adempimenti suscettibili di ostacolare l'attività di controllo, anche solo in via potenziale.

Le violazioni formali possono essere regolarizzate con il versamento di una somma pari a euro 200 per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni, eseguito in due rate di pari importo, la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024.

<p>A titolo esemplificativo e non esaustivo, <u>rientrano tra le violazioni definibili</u>:</p>	<ul style="list-style-type: none">- la presentazione di dichiarazioni annuali redatte non conformemente ai modelli approvati, ovvero l'errata indicazione o l'incompletezza dei dati relativi al contribuente;- l'omessa o irregolare presentazione delle liquidazioni periodiche IVA, solo quando l'imposta risulta assolta e non anche quando la violazione ha avuto effetti sulla determinazione e sul pagamento dell'imposta;- l'omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat;- l'irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili, nel caso in cui la violazione non abbia prodotto effetti sull'imposta complessivamente dovuta;- l'omessa restituzione dei questionari inviati dall'Agenzia o da altri soggetti autorizzati;- l'omissione, incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni d'inizio, o variazione dell'attività;- l'erronea compilazione della dichiarazione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), del DPR n. 633 del 1972 che abbia determinato l'annullamento della dichiarazione precedentemente trasmessa invece della sua integrazione (cfr. articolo 11, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997);- lo slittamento temporale di ricavi e/o costi in violazione del principio di competenza, sempre che la violazione non incida sull'imposta complessivamente dovuta nell'anno di riferimento;- la tardiva trasmissione delle dichiarazioni da parte degli intermediari;- le irregolarità od omissioni compiute dagli operatori finanziari;- l'omessa o tardiva comunicazione dei dati al sistema tessera sanitaria;- l'omessa comunicazione di proroga/risoluzione del contratto di locazione in cedolare secca;- la violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini IVA, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo;- la violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette ad IVA, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito;- la detrazione dell'IVA, erroneamente applicata in misura superiore a quella effettivamente dovuta a causa di un errore di aliquota e, comunque, assolta dal cedente o prestatore, in assenza di frode;- l'irregolare applicazione delle disposizioni concernenti l'inversione contabile, in assenza di frode; invero, tale violazione può essere definita solo quando l'imposta risulta assolta e non anche quando la violazione ne ha comportato il mancato pagamento;
---	---



STUDIO PALLADINI

COMMERCIALISTI - REVISORI LEGALI

DOTT. EMILIO MARIANO PALLADINI - DOTT. GIOVANNI MARIA PALLADINI

	<ul style="list-style-type: none">- l'omesso esercizio dell'opzione nella dichiarazione annuale, sempre che si sia tenuto un comportamento concludente conforme al regime contabile o fiscale scelto in conformità a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, fatta salva l'ipotesi di omesso esercizio delle opzioni che devono essere comunicate con la dichiarazione dei redditi;- la mancata iscrizione al VIES (cfr. articolo 11 del d.lgs. n. 471 del 1997).
<u>Non sono suscettibili di regolarizzazione:</u>	<ul style="list-style-type: none">- le violazioni formali afferenti ad ambiti impositivi diversi da quelli espressamente indicati dal comma 166 (ad esempio, violazioni formali inerenti l'imposta di registro e l'imposta di successione).- ai sensi del comma 169, con riferimento agli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria (c.d. <i>voluntary disclosure</i>);- Comunicazione all'ENEA per la quale è già prevista la procedura di remissione in bonis per consentire ai contribuenti di sanare la violazione entro il termine della prima dichiarazione utile;- le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale, in particolare, dell'obbligo di compilazione del quadro RW da parte dei contribuenti e quelle concernenti l'IVIE e l'IVAFE.

b. Ravvedimento speciale.

La Legge di Bilancio 2023 stabilisce una procedura speciale di ravvedimento che prevede la possibilità di poter eseguire la regolarizzazione di violazioni sostanziali, il pagamento dei versamenti omessi, altre irregolarità sostanziali con riferimento ad anni di imposta fino al 31/12/2021 con pagamento ridotto delle sanzioni in misura pari a 1/18 del minimo.

Detta procedura si perfeziona con il versamento del quantum dovuto in un'unica soluzione, ovvero della prima rata, entro il 31 marzo 2023, nonché con la rimozione, entro il medesimo termine, delle irregolarità od omissioni ravvedute. È ammesso, infatti, il pagamento rateale in otto rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata il 31 marzo 2023, mentre, sulle rate successive alla prima – da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ogni anno – sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo.

Il mancato pagamento, anche parziale, di una delle rate successive alla prima entro il termine di versamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, con l'applicazione della sanzione in misura piena.

La procedura esclude la regolarizzazione di violazioni sostanziali del quadro RW.

c. Definizione agevolata delle cartelle di pagamento "Rottamazione Quater"

La Legge di Bilancio ha reintrodotta una procedura di definizione agevolata dei debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, cd. procedura "Rottamazione Quater". Attraverso tale procedura sono azzerate le sanzioni comprese nei carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del DPR n. 602 del 1973, le sanzioni e le somme aggiuntive (sanzioni civili e oneri accessori).



STUDIO PALLADINI

COMMERCIALISTI - REVISORI LEGALI

DOTT. EMILIO MARIANO PALLADINI - DOTT. GIOVANNI MARIA PALLADINI

Per fruire della definizione, il debitore deve:

- presentare, entro il 30 aprile 2023 (con le modalità esclusivamente telematiche pubblicate dall'agente della riscossione sul proprio sito internet) la dichiarazione con la quale manifesta la volontà di aderire alla stessa definizione, indicando anche il numero delle rate (al massimo 18) con cui intende effettuare il pagamento delle somme dovute;
- attendere la conferma via PEC da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione dell'accoglimento della procedura di rottamazione;
- pagare le somme dovute in unica soluzione entro il 31 luglio 2023 ovvero, con addebito di interessi al tasso del 2 per cento annuo (a decorrere dal 1° agosto 2023), in un numero massimo di 18 rate consecutive di pari importo, così ripartite:
 - o la prima e la seconda, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023, di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute;
 - o le restanti 16, tutte di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.

Inoltre:

- sono automaticamente cancellate le cartelle di pagamento inferiori a Euro 1.000.
- sono escluse le violazioni del codice della strada, i tributi locali e oneri previdenziali ad eccezione di quelli i cui enti locali/previdenziali abbiano autorizzato la rottamazione dei ruoli;
- possono essere agevolate posizioni già ricomprese in precedenti procedure di rottamazione non perfezionate/concluse;
- la presentazione dell'istanza di adesione alla definizione agevolata sospende i termini di prescrizione e decadenza;
- sono interrotte le azioni esecutive, i fermi amministrativi e le iscrizioni ipotecarie.

d. Altre procedure rientranti nella c.d. Tregua fiscale

La Legge di Bilancio ha introdotto ulteriori procedure agevolate di regolarizzazione e di definizione agevolata dei contenziosi tributari. Di seguito sono riepilogati sinteticamente le altre procedure:

- Definizione agevolata delle controversie tributarie
- Conciliazione agevolata delle controversie tributarie
- Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione
- Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale
- Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni



STUDIO PALLADINI

COMMERCIALISTI - REVISORI LEGALI

DOTT. EMILIO MARIANO PALLADINI - DOTT. GIOVANNI MARIA PALLADINI

7. Regime fiscale delle cripto-valute/cripto-attività e regolarizzazione ai fini dichiarativi.

La Legge di Bilancio 2023 ridefinisce il regime impositivo delle cripto-attività e delle criptovalute ai fini delle imposte dirette.

A decorrere dal 01.01.2023 è stato ridefinito il metodo di determinazione delle plus-minusvalenze, il momento impositivo e le modalità di imposizione. Preme sottolineare che non farà più fede il momento del trasferimento delle cripto-valute/cripto-attività in valuta corrente (i.e. Euro).

Viene introdotta una procedura di regolarizzazione della compilazione del quadro RW e dell'indicazione dei redditi per le annualità precedenti. Il contribuente dovrà presentare un'apposita istanza di emersione e versando la sanzione per l'omessa indicazione nonché, nel caso in cui le cripto-attività abbiano prodotto reddito, un'imposta sostitutiva in misura pari al 3,5 per cento del valore delle cripto-attività detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo.

Il nuovo regime impositivo, sebbene in vigore dal 01.01.2023, potrebbe avere implicazioni già in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi per l'anno fiscale 2022.

8. Innalzamento del limite di ricavi per usufruire del regime forfettario

È elevato da 65.000 (fino a Euro 64.999,99) ad Euro 85.000 (fino a Euro 84.999,99) il limite dei ricavi o dei compensi per l'anno 2023. Viene introdotta però la cessazione del regime forfettario per l'anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti risultino superiori ad Euro 100.000 (fino a Euro 99.999,99); qualora i ricavi/compensi dovessero superare l'importo di Euro 85.000 ma restando comunque sotto l'importo di Euro 100.000, il soggetto uscirà dal regime forfettario a partire dall'anno successivo come previsto già dalla legislazione vigente.

9. Fatturazione Elettronica per i soggetti forfettari

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito, con la FAQ n. 150 pubblicata in data 22.12.2022, l'applicazione della fatturazione elettronica per quei soggetti che aderiscono al regime forfettario.

In particolare, dal 01.07.2022 vige l'obbligo di fatturazione elettronica per tutti i soggetti che nell'anno precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi superiori ad Euro 25.000.

Per tutti gli altri soggetti forfettari, detto obbligo decorrerà dal 01.01.2024 indipendentemente dall'importo dei ricavi e/o compensi conseguiti nel corso dell'anno 2022.

Stante l'imminente introduzione del sistema di fatturazione elettronica per tutti i soggetti IVA in regime forfettario, si consiglia di adottare da subito la fatturazione elettronica su base volontaria.

10. Verifica dei nuovi limiti per le liquidazioni IVA trimestrale e contabilità semplificata 2023

Dal 1° Gennaio 2023 si applicano i nuovi limiti di ricavi fino a concorrenza del quale le imprese sono ammesse al regime di contabilità semplificata e alla liquidazione IVA con cadenza trimestrale:



STUDIO PALLADINI

COMMERCIALISTI - REVISORI LEGALI

DOTT. EMILIO MARIANO PALLADINI - DOTT. GIOVANNI MARIA PALLADINI

- il limite dell'ammontare dei ricavi, fino a concorrenza del quale le imprese sono automaticamente ammesse al regime di contabilità semplificata, viene stabilito in:
 - o 500.000 Euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
 - o 800.000 Euro per le imprese aventi per oggetto altre attività.
- il rispetto del limite del volume d'affari nell'esercizio precedente per poter effettuare le liquidazioni IVA con periodicità trimestrale:
 - o 400.000 Euro per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi;
 - o 700.000 Euro per le imprese che esercitino attività diverse dalla prestazione di servizi.

11. *Stretta sulla deducibilità dei costi "Black-List"*

La Legge di Bilancio 2023 ripristina i limiti di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito derivanti da operazioni intercorse con imprese e professionisti residenti/localizzati in Stati non cooperativi ai fini fiscali (cd. "*Paesi Black-List*"); la deducibilità di tali spese è nei limiti del valore normale, a condizione che tali operazioni abbiano avuto concreta esecuzione e rispondano ad un effettivo interesse economico.

12. *Imposta sostitutiva sulle riserve di utili prodotti da società estere*

Gli utili e le riserve di utile non ancora distribuiti alla data del 01.01.2023, risultanti dal bilancio dei soggetti direttamente o indirettamente partecipati relativo all'esercizio chiuso nel periodo di imposta antecedente a quello in corso al 01/01/2022, sono integralmente esclusi dalla formazione del reddito del soggetto partecipante residente o localizzato nel territorio dello Stato, a condizione che sia esercitata l'opzione. L'opzione può essere esercitata solo dai contribuenti che detengono una partecipazione nell'ambito dell'attività di impresa.

I contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle società possono optare per l'assoggettamento a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, con aliquota del 9 per cento, degli utili e delle riserve. I contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche possono optare per l'assoggettamento a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, con aliquota del 30 per cento, degli utili e delle riserve di utile.

13. *Flat tax incrementale*

Per il solo anno 2023, le persone fisiche titolari di reddito d'impresa e/o di lavoro autonomo, i quali non applicano il regime forfettario, possono godere del regime transitorio c.d. "*flat tax incrementale*", regime opzionale ai fini IRPEF, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito già vigenti. L'eccedenza di reddito prodotto nel corso del 2023 rispetto al valore dichiarato più elevato negli anni 2020, 2021 e 2022, può essere assoggettato a tassazione agevolata nella misura del 15%. La base imponibile assoggettata a detta agevolazione non può essere superiore comunque a Euro 40.000.



STUDIO PALLADINI

COMMERCIALISTI - REVISORI LEGALI

DOTT. EMILIO MARIANO PALLADINI - DOTT. GIOVANNI MARIA PALLADINI

Allegato 1 - Calendario adempimenti per l'anno 2023

#	ADEMPIMENTO	SCADENZA
1	COMUNICAZIONE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER BONUS PUBBLICITA' 2022	09/02/2023
2	VERSAMENTO IVA IV TRIMESTRE 2022 ASSOCIAZIONI	16/02/2023
3	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS GEST. COMMERCianti E ARTIGIANI (IV trim. 2022)	16/02/2023
4	VERSAMENTO SALDO PREMIO INAIL 2022/2023	16/02/2023
5	SCADENZA VERSAMENTO BOLLO VIRTUALE SU FATT. DEL. IV TRIM. 2022	28/02/2023
6	COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI IVA IV TRIMESTRE 2022	28/02/2023
7	VERSAMENTO TASSA CONCESSIONE GOVERNATIVA (per società di capitali)	16/03/2023
8	VERSAMENTO SALDO IVA 2022	16/03/2023
9	TRASMISSIONE TELEMATICA CERTIFICAZIONI UNICHE - MODELLO CU	16/03/2023
10	TERMINE PER IL VERSAMENTO DELLA SANZIONE AGEVOLATA DELLE IRREGOLARITA' FORMALI	31/03/2023
11	TERMINE PER IL VERSAMENTO DEL VERSAMENTO INTEGRALE OVVERO DELLA PRIMA DELLE 8 RATE PER LA PROCEDURA DI RAVVEDIMENTO SPECIALE	31/03/2023
12	COMUNICAZIONE VARIAZIONI DATI MODELLO EAS PER ENTI NON COMMERCIALI	31/03/2023
13	TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZIA DI ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE AGEVOLATA DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO	30/04/2023
14	TERMINE DI INVIO DICHIARAZIONE IVA PER ANNO 2022	02/05/2023
15	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS GEST. COMMERCianti E ARTIGIANI (I trim. 2023)	16/05/2023
16	VERSAMENTO IVA I TRIMESTRE 2023	16/05/2023
17	SCADENZA VERSAMENTO BOLLO VIRTUALE SU FATT. DEL I TRIM. 2023	31/05/2023
18	COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI IVA I TRIMESTRE 2023	31/05/2023
19	VERSAMENTO IMU - ACCONTO 2023	16/06/2023
20	VERSAMENTO IMPOSTE DIRETTE - I SCADENZA ORDINARIA	30/06/2023

Scadenze mensili:

- (i) il 25 di ogni mese scade il termine per l'invio degli elenchi INTRASTAT (coloro i quali sono soggetti ad invio trimestre, la scadenza è il giorno 25 del mese successivo alla conclusione del trimestre di riferimento);
- (ii) il 16 di ogni mese scade il termine per il pagamento dell'IVA (coloro i quali sono soggetti ad invio trimestre, la scadenza è il giorno 16 del mese successivo alla conclusione del trimestre di riferimento);